



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per i progetti attuativi del Piano nazionale integrati per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 – Linee guida



Presidenza del Consiglio dei Ministri

per l'attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies*, comma 1, che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 26440 del 16 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 90 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), proposto dalla società TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il progetto in esame è volto a realizzare un impianto fotovoltaico da 90 MWp nel comune di Foggia (FG), connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale mediante un cavo interrato in MT della lunghezza di circa 8 km, con tracciato parallelo alla viabilità pubblica fino alla sottostazione utente di nuova realizzazione. All'interno dell'impianto, inoltre, è prevista la coltivazione di specie erbacee ed arbustive mellifere, l'installazione di arnie per apicoltura e la realizzazione di siepi perimetrali;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la società TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l., in data 7 settembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa al progetto di impianto fotovoltaico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 10 febbraio 2022, nonché della successiva ripubblicazione, avvenuta in data 5 agosto 2022, in seguito alla presentazione di integrazioni e controdeduzioni da parte del proponente;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 60 del 16 settembre 2022, nuovamente trasmesso con nota prot. MASE n. 21163 del 18 luglio 2023 a seguito della correzione di alcuni errori materiali emersi in sede di istruttoria, con il quale la Commissione tecnica PNRR - PNIEC insediata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in esame;

VISTA la nota prot. n. 5078 del 28 ottobre 2022, con la quale il Ministero della cultura ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'impianto in esame, comprese le relative opere accessorie e connesse;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che *“l'area in cui ricade l'intervento risulta essere caratterizzata dalla forte presenza del tessuto agricolo, che rappresenta il paesaggio caratteristico del Tavoliere, in particolare della Piana Foggiana della Riforma. Pertanto, l'impianto proposto comprometterebbe il paesaggio descritto sotto molteplici punti di vista”*;

ATTESO che il Ministero della cultura ha sottolineato che l'impianto fotovoltaico in valutazione *“si configura come impianto estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi”* e che, pertanto, *“non può ritenersi comunque coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione individuati dal PPTR”*;

RILEVATO, altresì, che, come emerge nel citato parere reso con nota n. 5078 del 28 ottobre 2022, è presente *“un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area”* e che, nello specifico, *“la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, del cavidotto interno di interconnessione, del*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

cavidotto esterno e dell'area della Stazione Utenza, incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica”;

PRESO ATTO, inoltre, che il predetto Dicastero, con riferimento agli impatti cumulativi, ha evidenziato che *“il progetto in argomento è prossimo a moltissimi impianti in valutazione”,* contribuendo a compromettere ulteriormente il territorio e il paesaggio e che *“l'ingombro dell'impianto di progetto non tiene particolarmente conto della trama agraria del sito in cui insiste”;*

RILEVATO che, come sottolineato dal Ministero della cultura, *“con riferimento all'impatto sul patrimonio identitario, nell'area che circonda l'impianto sono presenti beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, tra gli altri, segnalazioni architettoniche e archeologiche, aree appartenenti alla rete dei tratturi (Regio Tratturo Celano Foggia a circa 500 metri dall'impianto fotovoltaico) e aree a rischio archeologico (la più prossima dista circa 100 metri dal parco fotovoltaico)”;*

ATTESO che il citato Dicastero ha evidenziato, altresì, che *“il progetto di cui trattasi è immediatamente prossimo ad una vasta area identificata dal Piano di Assetto Idrogeologico come area di pericolosità alluvione elevata”;*

RILEVATO, altresì, che, nel citato parere, il Ministero della cultura ha sottolineato che *“l'impianto in parola, oltre ad avere dimensioni significative, sorge in un'area interclusa perimetrata dal Torrente Candelarò, dal Torrente Laccio, dai principali assi della rete Tratturale del foggiano ed è prossimo a masserie ed aree a rischio archeologico, pertanto, il sito prescelto per l'installazione dell'impianto non si presta [...] alla installazione dell'impianto proposto dalla Società in quanto si configura come una rilevante forma di trasformazione del contesto, generando molteplici impatti visivi sulle componenti del paesaggio, come anche in termini di occupazione di suolo, di riduzione del manto vegetale preesistente e di alterazione della trama agraria”;*

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012, cosiddetto *“Burden sharing”;*

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di *“rinnovabili”* su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell'area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali;

CONSIDERATO che, come emerge dal citato parere n. 60 del 16 settembre 2022, l'area individuata per l'installazione dell'impianto *“risulta essere adatta allo scopo”* e che *“i terreni [...] ricadono nella “zona E” (Zona Produttiva di tipo Agricolo del Piano Urbanistico Generale del Comune di Foggia)”*;

RITENUTO, inoltre, che la citata Commissione tecnica ha sottolineato che *“il sito di intervento oggetto di valutazione non ricade in un ambito naturale di elevato valore ecologico e nemmeno in ambito paesaggistico di rilievo, risultando ben distante dalle aree protette regionali (riserve naturali, parchi, SIC, ZPS). Si evidenzia inoltre l'assenza sia di aree di uliveti censiti, quanto di ulivi monumentali”*;

CONSIDERATO che, come evidenziato nel richiamato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con riferimento alla presenza del Torrente Laccio nell'area perimetrale dell'impianto, *“la fascia di rispetto di 150 metri di distanza dal corso d'acqua [...] non risulta interessata dai pannelli fotovoltaici”* e che *“le aree identificate come fasce di rispetto di 150 m dei corsi d'acqua D.Lgs 42/2004 verranno utilizzate per coltivazioni di specie arbustive”*;

PRESO ATTO, altresì, che la citata Commissione tecnica ha sottolineato che *“il progetto interseca la fascia di rispetto del Torrente Laccio per quanto riguarda il posizionamento delle opere di mitigazione e la recinzione di impianto. Quest'ultima sarà realizzata con elementi di minimo ingombro visivo e tali da consentire l'attraversamento da parte di piccoli animali [...]”*;

RITENUTO che, nel citato parere, è stato sottolineato che *“l'area interessata dal progetto rispetta quasi totalmente il disegno del paesaggio agrario, del reticolo idrografico e non modifica la viabilità interpodereale preesistente e in aggiunta dall'analisi è emerso che il progetto risulta inserito all'interno di un territorio dove non sono presenti beni paesaggistici, manufatti architettonici di carattere storico/cultura di pregio, né sono presenti punti panoramici, strade di interesse paesaggistico o altri elementi che possano fungere da punti di osservazione verso e dall'impianto in progetto”*;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli impatti cumulativi, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'esito della verifica d'ufficio effettuata sul portale pubblico Atlaimpianti del GSE, constatando la corrispondenza a realtà dell'analisi fornita, ha ritenuto che *“gli impatti cumulativi dovuti alla presenza di altri impianti FER siano trascurabili”*;

PRESO ATTO, altresì, che la citata Commissione tecnica ha evidenziato che *“la valutazione degli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso) ha dato esito confermando l'assenza di tali impatti”;

TENUTO CONTO, per quanto concerne l'interferenza con il reticolo idrografico, che la predetta Commissione tecnica ha evidenziato che *“il sito in esame, rientra all'interno del Bacino Idrografico del Torrente Candelaro, come individuato dal Piano di Tutela delle Acque, ed è localizzato a circa 600 metri di distanza dal Torrente Celone e a circa 1400 m dal Torrente Vulgano”* e che *“le opere di progetto non interferiscono direttamente con alcun elemento dell'UCP Reticolo idrografico di connessione della RER”;*

PRESO ATTO, altresì, come emerge dal richiamato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC *“il Torrente Laccio e relativa fascia di rispetto di 150 m rimarrà esente dalle strutture impiantistiche, mentre il Torrente Celone sarà interessato solo con riguardo al passaggio della linea di connessione per la cui posa in tali zone sarà utilizzata la tecnologia TOC”;*

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato che *“nei pressi dell'impianto non sono presenti punti panoramici, strade di interesse paesaggistico o altri elementi che possano fungere da punti di osservazione verso e dall'impianto in progetto”;*

PRESO ATTO, altresì, come emerge dal citato parere della Commissione tecnica, che *“all'interno dell'AVIC (Aree Vaste ai fini degli Impatti Cumulativi non sono stati individuati fondali paesaggistici, punti panoramici, fulcri visivi naturali e antropici, strade panoramiche e strade di interesse paesaggistico”* e che, tra i siti di interesse storico culturale, risultano censiti il Regio Tratturo Celano Foggia e il Regio Tratturo Aquila Foggia, rispettivamente a circa 500 metri e circa 2700 metri dall'impianto;

TENUTO CONTO che lo stesso Ministero della cultura ha evidenziato che *“le attività legate alla realizzazione dell'impianto non interferiscono direttamente con la perimetrazione dell'area a rischio archeologico individuata in località Masseria Fragella”;*

RILEVATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha sottolineato che *“nell'intorno dell'area di progetto, non sono presenti aree tutelate”* e che l'area scelta per la realizzazione dell'impianto risulta *“non interessata da colture di pregio e lontana da vincoli paesaggistici ed elementi della Rete Natura 2000”;*

TENUTO CONTO, infine, come emerge dal citato parere della Commissione tecnica, che la stima delle emissioni di CO2 evitate è pari a *“74.790 t/anno secondo dati ISPRA del 2021”;*

PRESO ATTO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che è stata prevista una serie di interventi di recupero a favore di alcune strutture del Comune di Foggia, specificando che *“Tali interventi saranno regolati tramite apposita convenzione da stipulare con il Comune di Foggia e dovranno essere portati a completamento attraverso delle cooperative a*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

mutualità prevalente, in modo da garantire il maggior coinvolgimento possibile da parte della cittadinanza”;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un'area di 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;

CONSIDERATO che l'interferenza dell'impianto in esame con i beni sottoposti a vincolo non può essere considerata quale elemento di automatico detrimento del bene tutelato, in particolar modo in assenza della puntuale descrizione del danno ipotetico che andrebbe a subire il bene tutelato successivamente alla realizzazione della detta interferenza, anche avuto riguardo allo stato attuale dei luoghi ante intervento e delle possibili misure di mitigazione da poter attuare per salvaguardare il bene stesso;

CONSIDERATO, infine, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile con la conduzione delle attività agricole, con il rischio idraulico e con la dimensione relativa alla salute umana, nonché con riferimento alle componenti delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e sottosuolo e del rumore;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Puglia;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 90 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), della società TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 60 del 16 settembre 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI